



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

ECONOMICO FINANZIARIO

Determinazione N. 774 / 2016

Responsabile del procedimento: TIEGHI RUGGERO

Oggetto: RIMBORSO DI 51,54 EURO VERSATI IN ECCEDEZZA DALLA SOCIETA' HERA COMM S.R.L. A TITOLO DI ADDIZIONALE PROVINCIALE ALL'ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA - DICHIARAZIONE ANNUALE CONSUMI 2013.

Il dirigente

Premesso che l'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante le *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*:

- i. al comma 16, tra l'altro, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- ii. al comma 10, prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- iii. al comma 50, dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267);

visti:

- i. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- ii. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e in particolare, l'articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- iii. il Regolamento degli uffici e dei servizi, in particolare l'art. 24, che definisce il ruolo dei dirigenti, e l'art. 25, comma 1, lett. a), punto a4, che tra i compiti dei dirigenti indica che *“impegnano le spese e accertano le entrate riferiti alle strutture cui sono preposti”*;

dato atto che:

- i. il decreto legge n. 511 del 28 novembre 1988, convertito nella legge n. 20 del 27 gennaio 1989, aveva istituito l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, abrogata successivamente dall'art. 18, comma 5, del decreto legislativo n. 68 del 6 maggio 2011, a decorrere dall'anno 2012;
- ii. l'art. 14 del decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995 disciplina il recupero e il rimborso dell'accisa, stabilendo al comma 2 che *“L'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento”*;

- iii. l'Agenzia delle Dogane e Monopoli, con nota del 25 luglio 2014, recante prot. n. 35543/RU, ha chiarito che *“deve ritenersi interpretazione più ragionevole e più rispettosa del diritto del contribuente individuare il dies a quo per il decorso del termine biennale in questione con la data di presentazione della dichiarazione di consumo (entro il 31 marzo dell'anno successivo a quella cui si riferisce - ex art. 53, comma 9 del decreto legislativo 504/1995), momento dal quale solo, del resto, si rivela il carattere indebito delle somme acquisite in più”*;
- iv. la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie cui devono attenersi le pubbliche amministrazioni nello svolgimento dei procedimenti;
- v. l'art. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
- vi. con deliberazione n. 15 del 25 febbraio 2014, ad oggetto *“Aggiornamento “carta dei servizi” - standard di qualità dei servizi per l'anno 2014 (d.lgs. 198/2009)”*, la Giunta provinciale ha approvato l'elenco dei procedimenti amministrativi, indicando, tra l'altro, per ciascuno di essi, il responsabile del procedimento ed il termine di conclusione;
- vii. con provvedimento organizzativo n. 16 del 23 settembre 2015, come previsto dall'art. 24 del regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, il Segretario generale ha aggiornato il suddetto elenco;
- viii. l'elenco dei procedimenti a pag. 132, riga progressiva n. 5, individua:
 - a. il Servizio gestione finanziaria come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
 - b. il dott. Ruggero Tieghi come responsabile del procedimento per il rimborso dei tributi indebitamente pagati dai contribuenti alla Provincia;
 - c. il termine di 45 giorni per la conclusione del procedimento;
- ix. l'art. 2 comma 7 della citata legge 241/1990, il quale stabilisce che il termine del procedimento può essere sospeso, *“per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni”*;

vista l'istanza presentata in data 25 febbraio 2016, acquisita con protocollo della Città metropolitana di Venezia, con il numero 16696/2016, con la quale la società HERA COMM S.R.L. (di seguito anche “Società”), con sede in via Molino Rosso, 8 - 40026 Imola (BO), chiede il rimborso di 51,54 euro, in quanto versati indebitamente alla Città metropolitana di Venezia a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica;

considerato che l'istanza attiene ad importi contenuti nella dichiarazione dei consumi di energia elettrica per l'anno 2013 e che, pertanto, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 504/1995, come interpretato anche dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli con la sopra citata nota del 25 luglio 2014, è da ritenersi ricevibile, in quanto pervenuta entro il termine del 31 marzo 2016;

vista la nota in data 7 marzo 2016, con cui questo Servizio ha chiesto all'Agenzia delle Dogane di trasmettere la dichiarazione dei consumi di energia elettrica relativi all'anno 2013, per verificare se la Società effettivamente vanta il credito dichiarato;

acquisita in data 10 marzo 2016 la documentazione trasmessa dalla dr.ssa Paola Morossi dell'Agenzia delle Dogane di Venezia - Area gestione tributi, in particolare le dichiarazioni dei consumi di energia elettrica per l'anno 2013 relative a HERA COMM S.R.L.;

verificato che dalla suddetta documentazione risulta che, nel 2013, la Società ha apportato rettifiche in riduzione a fatture emesse negli anni precedenti, relative a consumi di energia elettrica per i quali aveva debitamente corrisposto il tributo provinciale, e che, conseguentemente, l'imposta già pagata

alla Città metropolitana di Venezia dalla Società è da ritenersi versata in eccedenza per un totale di 51,54 euro;

ritenuto, pertanto, di accogliere l'istanza di rimborso presentata da HERA COMM S.R.L.;

considerato, altresì, che:

- i. il bilancio di previsione della Città metropolitana per l'anno 2016 è in corso di approvazione;
- ii. l'art. 163 del decreto legislativo 267/2000 stabilisce:
 1. al comma 1, che *“Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio”*;
 2. al comma 3, che *“L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ... differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza”*;
 3. al comma 5, *“Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:*
 - a) *tassativamente regolate dalla legge;*
 - b) *non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;*
 - c) *a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”*;
- iii. il rimborso di somme indebitamente percepite devono essere rimborsate per legge;
- iv. con decreto del 28 dicembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2015, il Ministro dell'interno ha prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione dei bilanci degli enti locali e che, conseguentemente, come previsto dall'art. 1-ter, comma 3 del decreto legge 78/2015, la Città metropolitana si trova automaticamente in esercizio provvisorio;

visti:

- i. il decreto legislativo 118/2011 che reca le *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 42/2009”* ed introduce nell'ordinamento giuridico i nuovi principi contabili destinati agli enti territoriali;
- ii. il principio applicato della contabilità finanziaria, contenuto nell'allegato 4/2 al decreto legislativo 118/2011, che stabilisce i nuovi criteri di registrazione ed imputazione delle obbligazioni giuridiche e, in particolare, sancisce che *“Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza”*;

dato atto che:

- i. l'obbligazione di restituire la somma di 51,54 euro versata in eccedenza da HERA COMM S.R.L. è esigibile immediatamente, in quanto versata indebitamente alla Città metropolitana;
- ii. la suddetta spesa non rientra tra quelle soggette al limite per dodicesimi previsto dal citato art. 163 del decreto legislativo 267/2000;

visti:

- i. l'articolo 183 del TUEL, che regola l'impegno della spesa;
- ii. il regolamento di contabilità, in particolare l'art. 20 che disciplina l'impegno degli stanziamenti di spesa;

dato atto che il procedimento si è concluso nel termine di 19 giorni, nel rispetto quindi dei termini pubblicati sul sito provinciale alla pagina:

http://www.provincia.venezia.it/sites/default/files/procedimenti/eleInco%20proc%20agg%2012-10-2015_ok.pdf

determina

1. di accogliere l'istanza presentata dalla società HERA COMM S.R.L., con sede a Imola (BO) in via Molino Rosso, 8, C.F. e Part. IVA 02221101203, recante per oggetto il rimborso di 51,54 euro versati in eccedenza a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica;
2. d'impegnare la spesa complessiva di 51,54 euro a favore della società HERA COMM S.R.L. come segue: esercizio finanziario 2016, missione 01, programma 03, titolo 1, macroaggregato 09, capitolo 108050, articolo 4529 "*Rimborso a imprese di quote indebite e inesigibili*", conto finanziario 1.09.99.05 "*Rimborso di parte corrente a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso*".

Il presente provvedimento può essere impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto entro 60 giorni, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. Il termine di impugnazione decorre dalla data della comunicazione agli interessati dal provvedimento.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
MATTEO TODESCO

atto firmato digitalmente